SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 142º — Numero 256

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 3 novembre 2001** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

COMUNICAZIONE IMPORTANTE

In relazione all'entrata in vigore della legge 24 novembre 2000, n. 340, art. 31, comma 1, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 275 del 24 novembre 2000, a decorrere dal 9 marzo 2001 i F.A.L. delle province sono aboliti.

Per tutti quei casi in cui le disposizioni vigenti prevedono la pubblicazione nel F.A.L. come unica forma di pubblicità legale, in virtù del comma 3 dell'art. 31 della citata legge, si dovrà effettuare la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* - Parte II, seguendo le modalità riportate nel prospetto allegato in ogni fascicolo, o consultando il sito internet www.ipzs.it

È a disposizione inoltre, per maggiori informazioni, il numero verde 800864035.

SOMMARIO

ATTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI

Senato della Repubblica

DELIBERAZIONE 25 ottobre 2001.

Modificazioni al Regolamento . . . . Pag. 4

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 31 ottobre 2001.

Dichiarazione dello stato di emergenza nel territorio del comune di Jolanda di Savoia colpito dagli eventi atmosferici dei giorni 20 e 24 luglio 2001 . . . . Pag. 5

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 31 ottobre 2001.

Integrazione della dichiarazione dello stato di emergenza, in data 27 settembre 2001 nei territori della provincia di Bergamo e nel comune di Noviglio colpiti da gravi eventi atmosferici. Pag. 5

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero della giustizia

DECRETO 17 ottobre 2001.

Proroga dei termini per il mancato funzionamento delle sezioni civili della Corte d'appello di Catanzaro nel periodo compreso tra il 2 ed il 13 gennaio 2001. . . . . Pag. 6

Ministero dell'economia e delle finanze

DECRETO 1° agosto 2001.

Adeguamento della misura dei compensi spettanti ai CAF ed ai sostituti d'imposta per l'attività svolta nell'anno 2000 ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 . . . . Pag. 6

Ministero della salute

ORDINANZA 2 ottobre 2001.

Modificazioni all'ordinanza ministeriale 27 marzo 2001 concernente misure sanitarie di protezione contro le encefalopatie spongiformi trasmissibili . . . . Pag. 7

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

DECRETO 1° ottobre 2001.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Val Uno», in Valmontone . . . . Pag. 8

DECRETO 9 ottobre 2001.

Scioglimento della società cooperativa «Pequod - Piccola società cooperativa», società cooperativa a responsabilità limitata, in Ancona. . . . . Pag. 8

DECRETO 11 ottobre 2001.

Nomina del liquidatore della società cooperativa «C.A.V.O.M.», in Monopoli. Pag. 9

DECRETO 11 ottobre 2001.

Nomina del liquidatore della società cooperativa «Gioia di Vivere», in Mola di Bari. . . . . Pag. 9

DECRETO 12 ottobre 2001.

Scioglimento della società cooperativa «San Michele», società a responsabilità limitata, in Riofreddo di Verghereto. Pag. 10

DECRETO 12 ottobre 2001.

Scioglimento della società cooperativa «Office 4», società a responsabilità limitata, in Forlì . . . . Pag. 10

DECRETO 15 ottobre 2001.

Scioglimento della società cooperativa «Edilcostruzioni Quadrifoglio Piccola Soc. Coop. a r.l.», in Cervia . . Pag. 11

Ministero delle comunicazioni

DECRETO 10 settembre 2001.

Determinazione del valore e delle caratteristiche tecniche di un francobollo commemorativo di Salvatore Quasimodo nel centenario della nascita, nel valore di L. 1.500 - € 0,77. Pag. 11

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia delle entrate

DECRETO 4 settembre 2001.

Autorizzazione all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale alle imprese della Ascom servizi S.r.l. - C.A.F., in Pordenone. Pag. 13

PROVVEDIMENTO 19 giugno 2001.

Revoca della concessione per l'esercizio delle scommesse sulle corse dei cavalli al totalizzatore nazionale e a quota fissa n. 379 del comune di Mugnano di Napoli . . . . Pag. 14

PROVVEDIMENTO 10 ottobre 2001.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del registro, dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette, dell'ufficio I.V.A. e della sezione staccata, aventi sede nella città di Pesaro . . . . Pag. 15

PROVVEDIMENTO 16 ottobre 2001.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del registro e dell'ufficio delle imposte dirette di Montepulciano . . . . Pag. 15

PROVVEDIMENTO 17 ottobre 2001.

Modalità di versamento delle somme dovute dai soggetti interessati dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990 nella Sicilia orientale. . . . . Pag. 16

PROVVEDIMENTO 19 ottobre 2001.

Provvedimento di revoca della concessione per l'esercizio delle scommesse ippiche al totalizzatore nazionale ed a quota fissa n. 1049 del comune di Gravina di Puglia assegnata alla società Sport giochi e scommesse S.r.l.. . . . . Pag. 18

PROVVEDIMENTO 25 ottobre 2001.

Disposizioni relative a taluni uffici delle regioni Piemonte e Lombardia . . . . Pag. 19

CIRCOLARI

Ministero delle attività produttive

CIRCOLARE 26 ottobre 2001, n. **1035030.**

Direttiva del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 16 gennaio 2001, contenente direttive per la concessione delle agevolazioni del Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica di cui all'art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46 - Elenco dei gestori concessionari . . . . . . Pag. 21

Agenzia per le erogazioni in agricoltura

CIRCOLARE 17 ottobre 2001, n. **80.**

Contabilità standardizzata di magazzino dei frantoi oleari (art. 9, regolamento CE 2366/98) a decorrere dalla campagna 2001/2002. Circolare AGEA 10 luglio 2001, n. 58 . . Pag. 22

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero della salute: Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Renbiocid». . . . . Pag. 28

Ministero delle politiche agricole e forestali: Comunicato di rettifica dell'avviso pubblico di manifestazione d'interesse, relativo alla concessione di aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese agricole in difficoltà, ai sensi dell'art. 121 della legge finanziaria 2001 - legge 23 dicembre 2000, n. 388 . . . . Pag. 28

ATTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI

SENATO DELLA REPUBBLICA

DELIBERAZIONE 25 ottobre 2001.

Modificazioni al Regolamento.

MODIFICAZIONI AL REGOLAMENTO

Art. 1.

Modificazioni al Regolamento

1. All'articolo 5 del Regolamento, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«*4-bis*. Qualora, per effetto delle elezioni di cui al comma 4, nel Consiglio di Presidenza risulti alterato il rapporto tra Senatori della maggioranza e Senatori delle opposizioni esistente in Assemblea, i Gruppi parlamentari della maggioranza hanno diritto di richiedere al Presidente del Senato che si proceda all'elezione di altri Segretari. Sul numero di Segretari da eleggere al fine di ripristinare il predetto rapporto decide inappellabilmente il Presidente, sentita la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari.»;

b) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«*5*. Il Presidente stabilisce la data della votazione per l'elezione di cui ai commi 4 e 4-*bis*. Ciascun Senatore può scrivere sulla propria scheda un solo nominativo sulla base dei nomi indicati dai Gruppi interessati. Sono eletti coloro che, essendo iscritti ai Gruppi che hanno avanzato richiesta ai sensi dei commi 4 e 4-*bis*, ottengono il maggior numero di voti, limitatamente a uno per Gruppo.»;

c) i commi 6 e 7 sono abrogati;

d) il comma 9-*bis* è sostituito dal seguente:

«*9-bis*. I Segretari che, eletti ai sensi dei commi 4, 4-*bis* e 5, entrino a far parte di un Gruppo parlamentare diverso da quello al quale appartenevano al momento dell'elezione, decadono dall'incarico.».

Art. 2.

Modificazioni del Regolamento a decorrere dalla XV legislatura

1. A decorrere dalla XV legislatura, l'articolo 5 del Regolamento è sostituito dal seguente:

«Art. 5. *(Elezione degli altri componenti della Presidenza)*. — *1.* Eletto il Presidente, nella seduta successiva si procede alla elezione di quattro Vice Presidenti, di tre Questori e di otto Segretari.

2. Per le votazioni di cui al comma 1, ciascun Senatore scrive sulla propria scheda due nomi per i Vice Presidenti, due per i Questori, quattro per i Segretari. Sono eletti coloro che ottengono il maggior numero di voti.

3. Nelle elezioni suppletive, quando si debbano coprire uno o due posti, ciascun Senatore scrive sulla propria scheda un nome; quando si debbano coprire più di due posti scrive un numero di nomi pari alla metà dei posti stessi, con arrotondamento per eccesso delle frazioni di unità. Sono eletti coloro che ottengono il maggior numero di voti.

4. A parità di voti è eletto il più anziano di età.».

Art. 3.

Entrata in vigore

1. Le modificazioni al Regolamento di cui all'articolo 1 entrano in vigore il giorno successivo a quello della loro pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 25 ottobre 2001

Il Presidente: PERA

LAVORI PREPARATORI

(Documento II, n. 2)

Presentato dalla Giunta per il Regolamento il 12 ottobre 2001, a seguito della discussione svoltasi presso la stessa Giunta il 5 luglio e il 10 ottobre 2001, e successivamente esaminato nella medesima sede il 23 ottobre 2001.

Esaminato dall'Assemblea nelle sedute pomeridiana del 24 ottobre e antimeridiana del 25 ottobre 2001.

Approvato nella seduta antimeridiana del 25 ottobre 2001.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni modificate, delle quali restano invariati il valore e l'efficacia.

Nota all'art. 1.

— Il testo dell'art. 5 del Regolamento del Senato, così come modificato dalla presente deliberazione, è il seguente:

«Art. 5 *(Elezione degli altri componenti della Presidenza)*. — 1. Eletto il Presidente, nella seduta successiva si procede alla elezione di quattro Vice Presidenti, di tre Questori e di otto Segretari.

2. Per tali votazioni, ciascun Senatore scrive sulla propria scheda due nomi per i Vice Presidenti, due per i Questori, quattro per i Segretari. Sono eletti coloro che ottengono il maggior numero di voti.

3. Nel Consiglio di Presidenza sono rappresentati tutti i Gruppi parlamentari costituiti di diritto, a norma dell'art. 14, comma 4, ivi compreso il Gruppo misto. Prima di procedere alle votazioni a norma del comma 2, il Presidente promuove le opportune intese tra i Gruppi.

4. Quando nessun componente di taluno degli anzidetti Gruppi risulti eletto nelle votazioni di cui al comma 1, ciascuno dei Gruppi medesimi ha diritto di richiedere al Presidente del Senato che si proceda all'elezione di altri Segretari.

4-bis. *Qualora, per effetto delle elezioni di cui al comma 4, nel Consiglio di Presidenza risulti alterato il rapporto tra Senatori della maggioranza e Senatori delle opposizioni esistente in Assemblea, i Gruppi parlamentari della maggioranza hanno diritto di richiedere al Presidente del Senato che si proceda all'elezione di altri Segretari. Sul numero di Segretari da eleggere al fine di ripristinare il predetto rapporto decide inappellabilmente il Presidente, sentita la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari.*

5. Il Presidente stabilisce la data della votazione per le elezioni di cui ai commi 4 e 4-bis. *Ciascun Senatore può scrivere sulla propria scheda un solo nominativo sulla base dei nomi indicati dai Gruppi interessati. Sono eletti coloro che, essendo iscritti ai Gruppi che hanno avanzato richiesta ai sensi dei commi 4 e* 4-bis, *ottengono il maggior numero di voti, limitatamente a uno per Gruppo.*

(i commi 6 e 7 sono abrogati).

8. Nelle elezioni suppletive, quando si debbano coprire uno o due posti, ciascun Senatore scrive sulla propria scheda un nome; quando si debbano coprire più di due posti scrive un numero di nomi pari alla metà dei posti stessi, con arrotondamento per eccesso delle frazioni di unità. Sono eletti coloro che ottengono il maggior numero di voti.

9. A parità di voti è eletto il più anziano di età.

9-bis. *I Segretari che, eletti ai sensi dei commi 4,* 4-bis *e 5, entrino a far parte di un Gruppo parlamentare diverso da quello al quale appartenevano al momento dell'elezione, decadono dall'incarico».*

01A11975

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 31 ottobre 2001.

Dichiarazione dello stato di emergenza nel territorio del comune di Jolanda di Savoia colpito dagli eventi atmosferici dei giorni 20 e 24 luglio 2001.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Considerato che nei giorni 20 e 24 luglio 2001 il territorio del comune di Jolanda di Savoia (Ferrara) è stato interessato da intense precipitazioni piovose accompagnate da raffiche di vento che hanno causato danni ad infrastrutture ed a beni di proprietà pubblica e privata;

Considerato che gli eventi di cui in premessa per intensità ed estensione non possono essere fronteggiati con mezzi e poteri ordinari;

Vista la richiesta della regione Emilia-Romagna con nota n. 16787/01/PGR in data 26 luglio 2001;

Ritenuto necessario attuare tutti gli interventi straordinari per il superamento dell'emergenza, ricorrendo, nel caso di specie, i presupposti di cui all'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 ottobre 2001, su proposta del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, è dichiarato fino al 31 dicembre 2002, lo stato di emergenza nel territorio del comune di Jolanda di Savoia colpito dagli eventi di cui in premessa.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 ottobre 2001

Il Presidente
del Consiglio dei Ministri
BERLUSCONI

Il Ministro dell'interno
delegato per il coordinamento
della protezione civile
SCAJOLA

01A11977

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 31 ottobre 2001.

Integrazione della dichiarazione dello stato di emergenza, in data 27 settembre 2001 nei territori della provincia di Bergamo e nel comune di Noviglio colpiti da gravi eventi atmosferici.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Vista la nota n. U.L.2001.0051706 del 7 settembre 2001 con la quale la regione Lombardia ha richiesto la dichiarazione dello stato di emergenza a seguito degli eventi atmosferici verificatisi il 30 e il 31 agosto 2001, individuando i territori maggiormente colpiti;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 settembre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 226 del 28 settembre 2001, con il quale è dichiarato lo stato di

emergenza nella provincia di Bergamo e nel comune di Noviglio e sono stati indicati i comuni individuati dalla regione;

Vista la nota n. U.L.2001.0061475 con la quale la regione Lombardia rappresenta che per mero errore materiale ha omesso di indicare, nell'elenco dei comuni della provincia di Bergamo colpiti dagli eventi atmosferici del 30 e 31 agosto 2001, il comune di Cornalba;

Ritenuto di dover procedere alla integrazione della dichiarazione di stato di emergenza di cui al precedente decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 settembre 2001;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 ottobre 2001, su proposta del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile;

Decreta:

L'elenco dei comuni maggiormente colpiti nella provincia di Bergamo di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 settembre 2001, con cui è stato dichiarato lo stato di emergenza nella provincia di Bergamo e nel comune di Noviglio, colpiti da gravi eventi atmosferici e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 226 del 28 settembre 2001, è integrato con il comune di Cornalba.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 ottobre 2001

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
BERLUSCONI

Il Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile
SCAJOLA

01A11978

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 17 ottobre 2001.

Proroga dei termini per il mancato funzionamento delle sezioni civili della Corte d'appello di Catanzaro nel periodo compreso tra il 2 ed il 13 gennaio 2001.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Vista la nota del Presidente della Corte d'appello di Catanzaro in data 3 settembre 2001, prot. n. 3193, dalla quale risulta che le attività delle sole sezioni civili della medesima Corte d'appello indicate nel dispositivo del presente decreto, sono state sospese dal 2 al 13 gennaio 2001 a causa delle operazioni di trasloco degli uffici;

Vista la contestuale richiesta di proroga dei termini di decadenza;

Visti agli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 437;

Decreta:

In conseguenza del mancato funzionamento delle attività delle sole sezioni civili della Corte d'appello di Catanzaro dal 2 al 13 gennaio 2001, i termini di decadenza per il compimento di atti presso i detti uffici o a mezzo di personale addettovi, scadenti nei giorni di mancato funzionamento o nei cinque giorni successivi, sono prorogati di quindici giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 17 ottobre 2001

Il Ministro: CASTELLI

01A11880

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 1° agosto 2001.

Adeguamento della misura dei compensi spettanti ai CAF ed ai sostituti d'imposta per l'attività svolta nell'anno 2000 ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE FISCALI

DI CONCERTO CON

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

Visto l'art. 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, così come integrato dall'art. 1 del decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, concernente la riforma della disciplina dei centri di assistenza fiscale;

Visto l'art. 38, comma 1, del citato decreto legislativo n. 241 del 1997, in base al quale, per le attività di cui al comma 4 dell'art. 34 dello stesso decreto, ai centri di assistenza fiscale spetta un compenso a carico del bilancio dello Stato nella misura di L. 25.000 per ciascuna dichiarazione elaborata e trasmessa;

Visto l'art. 38, comma 2, del citato decreto legislativo n. 241 del 1997, in base al quale, per le attività di cui al comma 2 dell'art. 37 dello stesso decreto, ai sostituti d'imposta spetta un compenso a carico del bilancio dello Stato nella misura di L. 20.000 per ciascuna dichiarazione elaborata e trasmessa;

Visto l'art. 18, comma 1, del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, che prevede che il compenso di cui all'art. 38 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997 viene corrisposto in misura doppia per la predisposizione e l'elaborazione delle dichiarazioni in forma congiunta;

Visto l'art. 38, comma 3, del citato decreto legislativo n. 241 del 1997, in base al quale la misura dei compensi previsti nel medesimo articolo va adeguata ogni anno, con l'applicazione di una percentuale pari alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertata dall'ISTAT rilevata nell'anno precedente;

Visto il decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate di concerto con il Ragioniere generale dello Stato del 31 ottobre 2000, con il quale sono state stabilite le modalità di erogazione del compenso spettante ai CAF per l'attività di assistenza fiscale svolta nell'anno 2000;

Vista la nota del 21 marzo 2000, n. 1112, con la quale l'Istituto nazionale di statistica ha comunicato che la variazione percentuale verificatasi negli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati tra l'anno 1999 e l'anno 2000 risulta pari a + 2,6;

Considerato che, a norma dell'art. 38, comma 3, del citato decreto legislativo n. 241 del 1997, occorre adeguare alla variazione percentuale del + 2,6 la misura unitaria del compenso spettante ai centri di assistenza fiscale e ai sostituti d'imposta per l'attività prestata nell'anno 2000;

Vista la nota 10 luglio 2001, n. 3-7557, con la quale l'ufficio del coordinamento legislativo-finanze ha osservato, tra l'altro, che il presente atto consiste in un mero adeguamento statistico operato sulla base di un parametro oggettivamente predeterminato dalla legge e che, pertanto, tale atto può essere ricondotto nell'area dei provvedimenti di carattere gestionale;

Sentita l'Agenzia delle entrate;

Decreta:

Art. 1.

1. Il compenso di L. 25.000 spettante, ai sensi dell'art. 38, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ai centri di assistenza fiscale, per ciascuna dichiarazione modello 730/2000 elaborata e trasmessa, è elevato, ai sensi del comma 3 del citato art. 38, a L. 25.650.

2. Il compenso di L. 20.000 spettante, ai sensi dell'art. 38, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ai sostituti d'imposta per ciascuna dichiarazione modello 730/2000 elaborata e trasmessa, è elevato, ai sensi del comma 3 del citato art. 38, a L. 20.520.

3. Per la predisposizione e l'elaborazione delle dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 in forma congiunta il compenso è determinato in misura doppia.

Art. 2.

1. L'aumento risultante dall'applicazione dell'art. 1 è corrisposto ai centri di assistenza fiscale, sui compensi loro spettanti, con le modalità indicate nel decreto 31 ottobre 2000 del direttore generale del Dipartimento delle entrate di concerto con il Ragioniere generale dello Stato.

2. I sostituti d'imposta applicano l'aumento, stabilito dall'articolo precedente, sui compensi loro spettanti, con le modalità di cui al comma 2 dell'art. 38 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997.

3. I sostituti d'imposta che hanno già percepito il compenso per l'attività prestata nell'anno 2000 effettuano una riduzione dei versamenti delle ritenute fiscali, relative al mese di pubblicazione del presente decreto, pari all'aumento stabilito dal precedente art. 1.

Il presente decreto sarà trasmesso all'organo di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° agosto 2001

Il capo del dipartimento per le politiche fiscali
TINO

Il Ragioniere generale dello Stato
MONORCHIO

Registrato alla Corte dei conti il 12 settembre 2001
Ufficio di controllo atti sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 191

01A11841

MINISTERO DELLA SALUTE

ORDINANZA 2 ottobre 2001.

Modificazioni all'ordinanza ministeriale 27 marzo 2001 concernente misure sanitarie di protezione contro le encefalopatie spongiformi trasmissibili.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il regio decreto 20 dicembre 1928, n. 3298;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286, e successive modifiche;

Visto il decreto del Ministro della sanità 27 febbraio 1996, n. 209;

Visto il decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 80;

Visto il decreto del Ministro della sanità 29 settembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 263 del 10 novembre 2000, come modificato dal decreto del Ministro della sanità 15 gennaio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 31 del 7 febbraio 2001;

Vista l'ordinanza ministeriale 27 marzo 2001, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 75 del 30 marzo 2001;

Visto il decreto-legge 4 settembre 2001, n. 344, concernente «Ulteriori misure per il potenziamento della sorveglianza epidemiologica della encefalopatia spongiforme bovina», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 211 dell'11 settembre 2001;

Considerato che la presenza della blue tongue in determinate regioni, ha creato notevoli ostacoli alla movimentazione degli animali e che sussistono delle difficoltà per l'eliminazione della colonna vertebrale di bovini di età superiore a trenta mesi negli stessi stabilimenti in cui è avvenuta la macellazione;

Ritenuto necessario, dover modificare l'ordinanza ministeriale 27 marzo 2001, alla luce del sopracitato decreto-legge ed alla situazione epidemiologica italiana;

Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Ordina:

Art. 1.

1. Il comma 5 dell'art. 3 dell'ordinanza ministeriale 27 marzo 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 75 del 30 marzo 2001, è abrogato.

2. La presente ordinanza è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 2 ottobre 2001

Il Ministro: SIRCHIA

Registrato alla Corte dei conti il 19 ottobre 2001
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 6 Salute, foglio n. 289

01A11976

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 1° ottobre 2001.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Val Uno», in Valmontone.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI ROMA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1929, n. 59;

In applicazione del decreto del Direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento alle Direzioni provinciali del lavoro - Servizio politiche del lavoro - degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperativa;

Visto il verbale di ispezione ordinaria effettuata nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dai precitati articoli 2544 e art. 18 della legge n. 59/1992;

Decreta:

La società cooperativa edilizia sottoelencata è sciolta ai sensi degli articoli 2544 del codice civile e art. 2 della legge 17 luglio 1975 e art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59:

società cooperativa edilizia Val Uno, con sede in Valmontone, costituita per rogito notaio Patrizio Sbardella, in data 26 maggio 1992, repertorio n. 37113, registro società n. 10986, tribunale di Velletri, B.U.S.C. n. 33305/260055.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - ufficio pubblicazioni leggi e decreti - per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 1° ottobre 2001

Il dirigente: CORSI

01A11465

DECRETO 9 ottobre 2001.

Scioglimento della società cooperativa «Pequod - Piccola società cooperativa», società cooperativa a responsabilità limitata, in Ancona.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI ANCONA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Vista la circolare n. 33 del 7 marzo 1996 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione - Divisione IV/6;

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato centrale per le cooperative nella riunione del 18 luglio 2001;

Decreta:

La società cooperativa sottoelencata è sciolta in base al combinato disposto dell'art. 2544 del codice civile e della legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2, senza nomina di commissario liquidatore:

«Pequod - Piccola società cooperativa» - società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Ancona, costituita a rogito notaio Guido Bucci in data 12 novembre 1987 - repertorio n. 41411 - registro società n. 16556 tribunale di Ancona - B.U.S.C. n. 2355/230860.

Ancona, 9 ottobre 2001

Il direttore provinciale: FORMENTINI

01A11472

DECRETO 11 ottobre 2001.

Nomina del liquidatore della società cooperativa «C.A.V.O.M.», in Monopoli.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO
DI BARI

Visto il verbale di assemblea straordinaria del 21 dicembre 1991 con il quale, ai sensi dell'art. 2448 del codice civile, la società cooperativa «C.A.V.O.M.» con sede in Monopoli è stata sciolta ed il sig. Lacitignola Francesco è stato nominato liquidatore;

Ravvisata la necessità di sostituire il predetto liquidatore, a causa della perdurante inattività accertata in sede ispettiva;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 449 del 19 dicembre 2000;

Visto il parere favorevole ed unanime del comitato centrale per le cooperative del Ministero delle attività produttive del 23 maggio 2001, pervenuto il 30 luglio 2001;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla sostituzione del predetto liquidatore ai sensi e per gli effetti dell'art. 2545 del codice civile;

Decreta:

Il dott. Berardi Gianfranco, nato a Mola di Bari il 27 agosto 1970, ed ivi residente in via L. Sturzo, n. 39/D, è nominato liquidatore della società cooperativa «C.A.V.O.M.», con sede in Monopoli, costituita in data 3 maggio 1980 per rogito del notaio dott. Roberto Carino, registro imprese n. 11959, già posta in liquidazione ex art. 2448 del codice civile dal 21 dicembre 1991, in sostituzione del sig. Lacitignola Francesco.

Il compenso ed il rimborso delle spese, nel caso la procedura risulti senza attivo o con attivo insufficiente, sono a carico dello Stato.

Bari, 11 ottobre 2001

Il dirigente: BALDI

01A11701

DECRETO 11 ottobre 2001.

Nomina del liquidatore della società cooperativa «Gioia di Vivere», in Mola di Bari.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO
DI BARI

Visto il verbale di assemblea straordinaria del 14 luglio 1989 con il quale, ai sensi dell'art. 2448 del codice civile, la società cooperativa «Gioia di Vivere», con sede in Mola di Bari è stata sciolta ed il sig. Affatati Luigi è stato nominato liquidatore;

Ravvisata la necessità di sostituire il predetto liquidatore, a causa della perdurante inattività accertata in sede ispettiva;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 449 del 19 dicembre 2000;

Visto il parere favorevole ed unanime del Comitato centrale per le cooperative del Ministero delle attività produttive del 23 maggio 2001, pervenuto il 1° agosto 2001;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla sostituzione del predetto liquidatore ai sensi e per gli effetti dell'art. 2545 del codice civile;

Decreta:

Il dott. Berardi Gianfranco, nato a Mola di Bari il 27 agosto 1970, ed ivi residente alla via L. Sturzo, 39/D, è nominato liquidatore della società cooperativa «Gioia di Vivere» con sede in Mola di Bari, costituita in data 28 giugno 1985 per rogito del notaio dott. Giovanni Colletti, registro imprese n. 18102, già posta in liquidazione ex art. 2448 del codice civile dal 14 luglio 1989, in sostituzione del sig. Affatati Luigi.

Il compenso ed il rimborso delle spese, nel caso la procedura risulti senza attivo o con attivo insufficiente, sono a carico dello Stato.

Bari, 11 ottobre 2001

Il dirigente: BALDI

01A11702

DECRETO 12 ottobre 2001.

Scioglimento della società cooperativa «San Michele», società a responsabilità limitata, in Riofreddo di Verghereto.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI FORLÌ

Visto l'art. 2544, primo comma, del codice civile che prevede la possibilità di disporre lo scioglimento di diritto e la perdita della personalità giuridica per le società cooperative che, a giudizio dell'autorità governativa, non sono in condizione di raggiungere gli scopi per cui sono state costituite o che per due anni consecutivi non hanno depositato il bilancio annuale o non hanno compiuto atti di gestione;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che ai sensi del predetto art. 2544 del codice civile l'autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica nel Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto direttoriale in data 6 marzo 1996 che demanda alle Direzioni provinciali del lavoro le procedure di scioglimento d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, limitatamente a quelle senza nomina di commissario liquidatore;

Vista l'istruttoria predisposta da questa Direzione per la società cooperativa di seguito indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal già citato dettato civilistico;

Acquisito il parere espresso con voto unanime dal Comitato centrale per le cooperative, di cui agli articoli 18, 19 e 20 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, nella riunione del 18 luglio 2001 in ordine alla necessità di adottare il provvedimento di scioglimento d'ufficio nei confronti della società cooperativa di seguito citata, senza nomina di commissario liquidatore;

Decreta

lo scioglimento ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore della seguente società cooperativa: San Michele - società a responsabilità limitata con sede in Riofreddo di Verghereto, costituita per rogito notaio Remo Macherozzi di Forlì in data 4 aprile 1987 e modifica del 6 giugno 1987, repertorio n. 7713 e 7898, raccolta n. 2338, omologato dal tribunale di Forlì in data 16 luglio 1987, depositato in cancelleria il 29 luglio 1987, iscritta nel registro società (ora registro delle imprese) al n. 14755, avente numero di posizione nel bollettino ufficiale delle società cooperative (B.U.S.C.) n. 2285/228767.

Forlì, 12 ottobre 2001

Il direttore provinciale: DALMONTE

01A11647

DECRETO 12 ottobre 2001.

Scioglimento della società cooperativa «Office 4», società a responsabilità limitata, in Forlì.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI FORLÌ

Visto l'art. 2544, primo comma, del codice civile che prevede la possibilità di disporre lo scioglimento di diritto e la perdita della personalità giuridica per le società cooperative che, a giudizio dell'autorità governativa, non sono in condizione di raggiungere gli scopi per cui sono state costituite o che per due anni consecutivi non hanno depositato il bilancio annuale o non hanno compiuto atti di gestione;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che ai sensi del predetto art. 2544 del codice civile l'autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica nel Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto direttoriale in data 6 marzo 1996 che demanda alle direzioni provinciali del lavoro le procedure di scioglimento d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, limitatamente a quelle senza nomina di commissario liquidatore;

Vista l'istruttoria predisposta da questa direzione per la società cooperativa di seguito indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal già citato dettato civilistico;

Acquisito il parere espresso con voto unanime dal comitato centrale per le cooperative, di cui agli articoli 18, 19 e 20 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, nella riunione del 18 luglio 2001 in ordine alla necessità di adottare il provvedimento di scioglimento d'ufficio nei confronti della società cooperativa di seguito citata, senza nomina di commissario liquidatore;

Decreta

lo scioglimento ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore della seguente società cooperativa: Office 4 - società a responsabilità limitata con sede in Forlì, costituita per rogito notaio Geremia Macherozzi di Forlì, in data 6 agosto 1973 - repertorio n. 28674, omologato dal tribunale di Forlì in data 3 settembre 1973, depositato in cancelleria il 18 settembre 1973, iscritta nel registro società (ora registro delle imprese) al 5404, avente numero di posizione nel bollettino ufficiale delle società cooperative (B.U.S.C.) n. 1489/126362.

Forlì, 12 ottobre 2001

Il direttore provinciale: DALMONTE

01A11646

DECRETO 15 ottobre 2001.

Scioglimento della società cooperativa «Edilcostruzioni Quadrifoglio Piccola Soc. Coop. a r.l.», in Cervia.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI RAVENNA

Visto l'art. 2544, comma 1, seconda parte, del codice civile;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che ai sensi del predetto art. 2544 del codice civile l'autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto direttoriale in data 6 marzo 1996 che demanda alle direzioni provinciali del lavoro le procedure di scioglimento d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, limitatamente a quelle senza nomina di commissario liquidatore;

Vista l'istruttoria predisposta da questo ufficio per la società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal già citato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere favorevole espresso dal comitato centrale per le cooperative in data 22 febbraio 2000;

Decreta:

La società cooperativa «Edilcostruzioni Quadrifoglio Piccola Soc. Coop. a r.l.», con sede in Cervia (Ravenna), costituita per rogito notaio dott. Germano De Cinque in data 8 giugno 1996 (rep. n. 39275) omologato dal tribunale di Ravenna in data 21 giugno 1996, depositato in cancelleria il 9 luglio 1996, iscritta al registro delle società al n. 85441, avente numero di posizione nel bollettino ufficiale delle società cooperative (B.U.S.C.) 1822/274292, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore.

Ravenna, 15 ottobre 2001

Il direttore: CARBONE

01A11645

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DECRETO 10 settembre 2001.

Determinazione del valore e delle caratteristiche tecniche di un francobollo commemorativo di Salvatore Quasimodo nel centenario della nascita, nel valore di L. 1.500 - € 0,77.

IL SEGRETARIO GENERALE
DEL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL DIRETTORE GENERALE

DEL SERVIZIO CENTRALE PER GLI AFFARI GENERALI E LA QUALITÀ DEI PROCESSI E DELL'ORGANIZZAZIONE - DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE E DEI SERVIZI DEL TESORO DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, nella legge 29 gennaio 1994, n. 71, recante «Trasformazione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in ente pubblico economico e riorganizzazione del Ministero»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1995, n. 166, con il quale è stato emanato il «Regolamento recante riorganizzazione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni»;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante «Disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, a norma dell'art. 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 433»;

Vista la raccomandazione 23 aprile 1998, 98/287/CE, della Commissione delle Comunità europee relativa alla doppia indicazione dei prezzi e degli altri importi monetari, da determinare a norma degli articoli 4 e 5 del regolamento CE n. 1103/97 e degli articoli 3 e 4, comma 1, del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, di «Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 2000 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - 5 febbraio 2001, n. 29), di «Autorizzazione all'emissione di carte valori postali celebrative e commemorative per l'anno 2001», tra cui francobolli commemorativi di Salvatore Quasimodo, nel centenario della nascita;

Visto il parere espresso dalla Giunta d'arte, istituita con regio decreto 7 marzo 1926, n. 401;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 19 dicembre 2000, (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - 11 giugno 2001, n. 133) recante «Modifiche al riassetto organizzativo dei dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», che demanda al dirigente generale gli atti di gestione;

Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, recante «Modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonché alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo», in corso di conversione;

Decreta:

È emesso, nell'anno 2001, un francobollo commemorativo di Salvatore Quasimodo, nel centenario della nascita, nel valore di L. 1.500 - € 0,77.

Il francobollo è stampato in rotocalcografia, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: mm 30×40; formato stampa: mm 26×36, dentellatura: 13¼×14; colori: quadricromia; tiratura: tre milioni e cinquecentomila esemplari; foglio: cinquanta esemplari; valore «L. 75.000» «€ 38,73».

La vignetta raffigura Salvatore Quasimodo, a cui fu conferito il Premio Nobel per la letteratura nel 1959 e, sullo sfondo, la casa natale del poeta, in Modica (Ragusa) dove nacque nel 1901.

Completano il francobollo la leggenda «SALVATORE QUASIMODO 1901-1968», la scritta «ITALIA» ed il valore «L. 1.500» «€ 0,77».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 settembre 2001

Il segretario generale
del Ministero delle comunicazioni
GUIDARELLI MATTIOLI

Il direttore generale
del servizio centrale per gli affari generali
e la qualità dei processi e dell'organizzazione
FIORENTINO

01A11715

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

DECRETO 4 settembre 2001.

Autorizzazione all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale alle imprese della Ascom servizi S.r.l. - C.A.F., in Pordenone.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL FRIULI-VENEZIA GIULIA

Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, che, al capo V, introdotto dal decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, reca la disciplina dell'assistenza fiscale;

Visto l'art. 32 di detto decreto n. 241/1997 che individua i soggetti abilitati alla costituzione dei centri di assistenza fiscale;

Visto il decreto 31 maggio 1999, n 164, del Ministero delle finanze con il quale è stato emanato il regolamento recante norme per l'assistenza fiscale resa dai centri di assistenza fiscale per le imprese e per i dipendenti, dai sostituti d'imposta e dai professionisti, ai sensi dell'art. 40 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;

Visto il decreto 12 luglio 1999 del direttore generale del Dipartimento delle entrate con il quale, all'art. 1, è stata attribuita, ai sensi dell'art. 28 del decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164, la competenza al rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale alle direzioni regionali delle entrate territorialmente competenti con riferimento al luogo ove la società richiedente ha la sede legale;

Vista l'istanza prodotta in data 22 febbraio 2001, con la quale la Ascom servizi S.r.l. - C.A.F., con sede in Pordenone, piazzale dei Mutilati n. 4, legalmente rappresentata dal presidente del consiglio di amministrazione sig. Marchiori Alberto, ha chiesto l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale;

Visto l'atto costitutivo stipulato in data 28 marzo 1979 a rogito notaio dott. Bevilacqua Giorgio in Pordenone n. 45841 di repertorio, nonché lo statuto ad esso allegato;

Visto il verbale di assemblea straordinaria tenuta a Pordenone in data 10 novembre 2000 a rogito notaio dott. Pirozzi Severino, n. 58181 di repertorio e n. 19301 di raccolta, con cui viene integrato lo statuto, adeguandolo all'attività di assistenza fiscale;

Vista la delega con la quale la Confederazione generale italiana del commercio del turismo e dei servizi, associazione sindacale di categoria tra imprenditori, presente nel C.N.E.L., ha autorizzato l'Associazione del commercio, turismo e servizi di Monfalcone e mandamento alla costituzione di una società al fine di esercitare l'attività di centro di assistenza fiscale alle imprese;

Vista la copia della polizza assicurativa n. 98566650 stipulata con il Lloyd Adriatico ai sensi dell'art. 6, comma 1, del precitato decreto ministeriale n. 164/1999;

Vista la relazione tecnica sulla capacità operativa del C.A.F., di cui all'art. 7, comma 2, lettera *d)*, del decreto ministeriale n. 164/1999;

Viste le dichiarazioni rilasciate dai componenti del consiglio di amministrazione della società richiedente in relazione al possesso dei requisiti di cui all'art. 8 del decreto ministeriale n. 164/1999;

Considerato, quindi che sussistono i requisiti e le condizioni previste dagli articoli 32 e 33 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e riscontrata la regolarità della domanda e della documentazione prevista dall'art. 7, commi 1 e 2, del citato decreto ministeriale n. 164/1999;

Decreta:

L'Associazione del commercio, turismo e servizi Ascom servizi S.r.l. - C.A.F., con sede in Pordenone, piazzale dei Mutilati n. 4 - partita IVA 00256010935 è autorizzata all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale alle imprese prevista dall'art. 34 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 9, comma 1, lettera *a)* e comma 3, del decreto del Ministero delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, copia del presente decreto viene inviata all'Agenzia delle entrate per l'iscrizione nell'albo dei centri di assistenza fiscale per le imprese e, per conoscenza, alla società richiedente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Trieste, 4 settembre 2001

Il direttore regionale: PIZZATO

01A11675

PROVVEDIMENTO 19 giugno 2001.

Revoca della concessione per l'esercizio delle scommesse sulle corse dei cavalli al totalizzatore nazionale e a quota fissa n. 379 del comune di Mugnano di Napoli.

IL DIRETTORE
DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

DI CONCERTO CON

IL DIRETTORE GENERALE REGGENTE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E LA TUTELA DEL CONSUMATORE DEL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

In base alle attribuzioni conferite dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

1) Revoca della concessione n. 379 per l'esercizio dell'accettazione delle scommesse sulle corse dei cavalli a totalizzatore nazionale e a quota fissa.

La concessione n. 379 del comune di Mugnano di Napoli (Napoli), assegnata alla ditta Cesarano Attilio, con sede in via Luigi Sturzo, n. 5, Calvizzano (Napoli), è revocata.

Motivazioni del provvedimento.

Con nota n. 2000/0025332/FOR/U del 5 ottobre 2000 l'U.N.I.RE. ha comunicato che l'agenzia ippica di Cesarano Attilio, aggiudicataria della concessione n. 379 per l'esercizio delle scommesse a quota fissa e a totalizzatore nazionale sulle corse dei cavalli nel comune di Mugnano di Napoli (Napoli), non aveva effettuato i dovuti versamenti a favore dell'ente.

Il mancato versamento delle suddette quote di prelievo configura la fattispecie prevista dall'art. 3, comma 1, lettera *d)*, del decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, nonché dall'art. 11, comma 1, lettera *c)*, della convenzione che accede alla concessione, i quali prevedono la pronuncia di decadenza o di revoca della concessione qualora il concessionario commetta violazioni delle disposizioni del citato decreto del Presidente della Repubblica 169/1998 o della normativa tributaria.

Conseguentemente, con nota n. III/2/245446/2000 del 27 novembre 2000, l'Amministrazione ha contestato al concessionario suddetto la mancata effettuazione dei versamenti dovuti all'U.N.I.R.E., e lo ha invitato a sanare il debito, facendo presente che, in caso contrario sarebbe stato sospeso il collegamento telematico e sarebbe stato avviato il procedimento diretto a dichiarare la decadenza dalla concessione suddetta.

Poiché a tale nota non è mai seguito riscontro da parte del concessionario e da controlli effettuati risulta che persiste l'inadempimento, in data 20 marzo 2001 la SO.GE.I. S.p.a. è stata invitata a sospendere il collegamento telematico con l'agenzia. La sospensione del collegamento è avvenuta in data 21 marzo 2001.

Da controlli effettuati presso il totalizzatore nazionale risulta, inoltre, che a decorrere dal 23 novembre 2000 e, fino al 18 gennaio 2001 il concessionario, contrariamente all'obbligo assunto ai sensi dell'art. 3, lettera *f)*, della convenzione sottoscritta con l'Amministrazione finanziaria ha sospeso, senza autorizzazione, il servizio di accettazione delle scommesse.

Nella descritta fattispecie, pertanto, si è realizzata l'ipotesi prevista dal comma 1, punto *b)*, dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, nonché dagli articoli 10, comma 2 e 11, comma 1, lettera *b)*, della convenzione che accede alle concessioni per la raccolta delle scommesse ippiche, secondo cui le amministrazioni concedenti dichiarano la revoca in caso di interruzione dell'attività per cause non dipendenti da forza maggiore, e ne hanno la facoltà qualora la sospensione non autorizzata dell'attività perduri per più di trenta giorni.

Si riportano i riferimenti normativi dell'atto - attribuzioni del direttore dell'Agenzia delle entrate:

decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera *a)*;

statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);

regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 2, comma 1; art. 5, comma 4).

Disciplina normativa di riferimento:

legge 23 dicembre 1996, n. 662 (art. 3, comma 77);

regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, in attuazione del predetto art. 3, comma 78, della citata legge n. 662 del 1996 (articoli 2, comma 1 e 12);

decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro per le politiche agricole del 15 febbraio 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - parte prima, n. 40, del 18 febbraio 1999;

decreto del Ministero delle finanze 20 aprile 1999, di concerto con il Ministero delle politiche agricole e forestali;

bando di gara mediante pubblico incanto, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - parte seconda - dell'11 maggio 1999, n. 108;

decreto del Ministero delle finanze del 16 settembre 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - parte prima, n. 228, del 28 settembre 1999.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 giugno 2001

Il direttore dell'Agenzia delle entrate
ROMANO

Il direttore generale per la qualità dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore del Ministero delle politiche agricole e forestali
RIGILLO

01A11673

PROVVEDIMENTO 10 ottobre 2001.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del registro, dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette, dell'ufficio I.V.A. e della sezione staccata, aventi sede nella città di Pesaro.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE MARCHE

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di seguito riportate;

Dispone:

È accertato, per i giorni 18 e 19 settembre 2001, il mancato funzionamento dei seguenti uffici con sede nella città di Pesaro: ufficio distrettuale delle imposte dirette; ufficio I.V.A.; ufficio del registro; sezione staccata della direzione regionale.

Motivazioni.

Gli uffici sopra individuati, soppressi con effetto dal 20 settembre 2001 e le cui competenze sono state trasferite, in pari data, al nuovo ufficio locale di Pesaro, non hanno operato nel giorni 18 e 19 settembre 2001:

per poter assicurare il trasloco degli arredi, delle attrezzature e degli atti dalle loro sedi a quella del nuovo ufficio locale di Pesaro, situata in v.le Mameli n. 9;

per favorire il funzionamento della nuova struttura fin dalla sua attivazione, avvenuta, come già detto, il 20 settembre 2001.

La situazione di cui sopra richiede di essere regolarizzata.

Il garante del contribuente, sentito al riguardo, ha espresso parere favorevole all'adozione del presente provvedimento.

Riferimenti normativi.

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 66).

Statuto dell'Agenzia delle entrate (articoli 11 e 13, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (articoli 4 e 7, comma 1).

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770 successivamente modificato con le seguenti norme: legge 25 ottobre 1985, n. 592; legge 18 febbraio 1999, n. 28 e da ultimo decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32 (art. 10).

Ancona, 10 ottobre 2001

Il direttore regionale: DE MUTIIS

01A11719

PROVVEDIMENTO 16 ottobre 2001.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del registro e dell'ufficio delle imposte dirette di Montepulciano.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA TOSCANA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, nonché il decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, recanti norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate n. 1\7998\UDG del 10 ottobre 1997, con il quale i direttori regionali delle Entrate sono stati delegati all'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del Dipartimento delle entrate;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, emanato in attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, che prevede, tra l'altro, l'istituzione delle agenzie fiscali;

Visto il decreto di attivazione delle agenzie fiscali protocollo n. 1390 del 28 dicembre 2000;

Vista la nota n. 3075 del 25 settembre 2001 con la quale il direttore dell'ufficio del registro di Montepulciano ha comunicato la previsione di mancato funzionamento dell'ufficio per i giorni 2, 3, 4 ottobre 2001 per consentire le operazioni connesse all'attivazione dell'ufficio locale dell'Agenzia delle entrate di Montepulciano, prevista per il 5 ottobre 2001;

Vista la nota n. 3203 del 4 ottobre 2001 con la quale il direttore dell'ufficio del registro di Montepulciano ha confermato il mancato funzionamento del predetto ufficio per i giorni 2, 3, 4 ottobre 2001 per le motivazioni sopra esposte e richiesto l'emanazione del relativo provvedimento di chiusura;

Vista la nota n. 6947 del 18 settembre 2001 con la quale il direttore dell'ufficio imposte dirette di Montepulciano ha comunicato la previsione di mancato funzionamento dell'ufficio per i giorni 2, 3, 4 ottobre 2001 per consentire le operazioni connesse all'attivazione dell'ufficio locale dell'Agenzia delle entrate di Montepulciano prevista per il 5 ottobre 2001;

Vista la nota n. 7\m del 4 ottobre 2001 con la quale il direttore dell'ufficio imposte dirette di Montepulciano ha confermato il mancato funzionamento del predetto ufficio per i giorni 2, 3, 4 ottobre 2001 per le motivazioni sopra esposte e richiesto l'emanazione del relativo provvedimento di chiusura;

Vista la nota n. 492 del 9 ottobre 2001 con la quale il dirigente preposto alla direzione dell'ufficio locale di Montepulciano ha confermato il mancato funzionamento degli uffici imposte dirette e registro per i giorni 2, 3, 4 ottobre 2001;

Sentito l'Ufficio del garante del contribuente che, con nota n. 200\Gar dell'11 ottobre 2001, ha espresso parere favorevole in merito all'accoglimento di quanto richiesto;

Dispone:

Il mancato funzionamento dell'ufficio del registro e dell'ufficio delle imposte dirette di Montepulciano è accertato per i giorni 2, 3 e 4 ottobre 2001.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Firenze, 16 ottobre 2001

Il direttore regionale: PARDI

01A11674

PROVVEDIMENTO 17 ottobre 2001.

Modalità di versamento delle somme dovute dai soggetti interessati dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990 nella Sicilia orientale.

IL DIRETTORE
DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento;

Dispone:

1. Ambito di efficacia.

1.1 Il presente provvedimento si applica ai soggetti interessati dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990 nella Sicilia orientale di cui al comma 1 dell'art. 138 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e riguarda le somme ancora dovute, anche se riscuotibili mediante ruolo, oggetto di sospensione del pagamento per effetto dei relativi provvedimenti agevolativi, con esclusione dei contributi e premi dovuti agli enti previdenziali. La prevista maggiorazione del quindici per cento si calcola sulla differenza fra quanto originariamente dovuto e quanto eventualmente versato a titolo di capitale ed interessi prima del 1° gennaio 2001. In relazione ai ruoli che hanno usufruito della sospensione della riscossione a seguito degli eventi sismici, gli importi sui quali si calcola la maggiorazione sono quelli riportati sulla cartella di pagamento, al netto di quanto già pagato prima del 1° gennaio 2001, degli eventuali sgravi parziali spettanti e dei compensi del concessionario.

2. Modalità di versamento.

2.1 Il debitore versa, distintamente per ciascun periodo d'imposta regolarizzato, entro il 28 dicembre 2001, le somme indicate al punto 1.1, con la maggiorazione del quindici per cento, secondo le ordinarie modalità stabilite per ciascuna di esse, utilizzando la modulistica prevista per i versamenti ed i codici-tributo in vigore ed indicando come periodo di riferimento, laddove richiesto, l'anno per il quale il versamento in sanatoria viene effettuato.

2.2 La maggiorazione del quindici per cento è versata cumulativamente col capitale.

2.3 In caso di versamento rateale, disciplinato dal comma 3 dell'art. 138 della legge n. 388 del 2000, gli interessi legali sono calcolati dal debitore, su ciascuna rata successiva alla prima, in rapporto al numero dei giorni intercorrenti fra il 28 dicembre 2001 e la data di versamento della rata, applicando il tasso o i tassi in vigore in tale periodo. Gli stessi sono versati cumulativamente con la rata alla quale si riferiscono.

3. Somme già iscritte a ruolo.

3.1 In relazione alle somme già iscritte a ruolo indicate al punto 1.1, il debitore versa entro il 28 dicembre 2001, direttamente al concessionario della riscossione che ha in carico il ruolo, gli importi ancora dovuti, con la maggiorazione del quindici per cento.

3.2 Il debitore può avvalersi direttamente anche della speciale dilazione disciplinata dal comma 3 dell'art. 138, della legge n. 388 del 2000, con l'applicazione degli interessi legali secondo le modalità di cui al punto 2.3.

3.3 Il concessionario della riscossione riceve il versamento determinato dal debitore e lo imputa al ruolo oggetto di sanatoria secondo la volontà manifestata dallo stesso debitore. La maggiorazione del quindici per cento e gli interessi legali sono dal concessionario trattati come gli interessi per dilazione del pagamento e sono imputati in rapporto proporzionale rispetto ai carichi del ruolo regolarizzati.

4. Comunicazione all'ente impositore.

4.1 Entro venti giorni dal pagamento in unica soluzione o della prima rata il soggetto che lo ha eseguito consegna al competente ufficio dell'ente impositore una copia della prova dell'avvenuto versamento unitamente ad una comunicazione nella quale è indicata la

singola posizione che si intende regolarizzare, con la specificazione degli elementi in base ai quali è stato determinato l'importo versato, nonché, in caso di versamento rateale, il numero di rate semestrali di uguale importo prescelto entro il limite massimo di dieci. La predetta documentazione può essere anche spedita nello stesso termine mediante raccomandata senza avviso di ricevimento, utilizzando un'ordinaria busta chiusa, sulla quale va riportata la dicitura «sanatoria legge n. 388/2000, art. 138».

4.2 Venuto a conoscenza del versamento in unica soluzione o dei versamenti rateali, l'ente impositore adotta senza ritardo i provvedimenti relativi al credito conseguenti al comportamento del debitore di regolarizzazione della sua posizione. Tali provvedimenti, se necessario, sono adottati anche in sanatoria e, per quanto concerne i ruoli, anche nei rapporti con il concessionario della riscossione.

Motivazioni.

L'art. 138 della legge finanziaria per l'anno 2001, come modificato dall'art. 3 del decreto-legge 28 settembre 2001, n. 355, prevede che i soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990, che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa, destinatari dei provvedimenti agevolativi in materia di versamento delle somme dovute a titolo di tributi o contributi, possono regolarizzare la propria posizione relativa agli anni 1990, 1991 e 1992, a prescindere dall'avvenuta presentazione di qualsiasi istanza, versando l'ammontare dovuto a titolo di capitale, maggiorato di un importo pari al quindici per cento, entro il 28 dicembre 2001. È possibile anche il versamento dilazionato fino ad un massimo di dieci rate semestrali di uguale importo. In tal caso entro la detta data va versata la prima rata. Le successive vanno maggiorate degli interessi legali. Il perfezionamento e, quindi, l'effetto sanante della regolarizzazione si realizzano col solo versamento tempestivo di tutti gli importi previsti.

In esecuzione del citato art. 138 occorre stabilire le modalità di versamento delle somme di cui si tratta.

Per esigenze di semplificazione con il presente provvedimento non vengono introdotte modalità straordinarie di versamento.

Questa scelta e l'assenza dell'obbligo di presentazione di un'istanza di regolarizzazione rendono opportuna, nell'interesse dello stesso debitore, la previsione della consegna o spedizione all'ente creditore della prova dell'avvenuto versamento, con la specificazione della posizione che forma oggetto di regolarizzazione.

Il presente provvedimento si applica a tutti i versamenti che hanno beneficiato delle sospensioni della riscossione a seguito degli eventi sismici di cui al comma 1, dell'art. 138 citato, con esclusione dei contributi e premi dovuti direttamente agli enti previdenziali, in quanto il comma 7 del citato art. 138 prevede che per essi le modalità di versamento sono fissate dagli enti impositori.

Dalla sanatoria non sono escluse le entrate riscuotibili a mezzo ruolo.

Per quanto concerne i carichi iscritti a ruolo che hanno usufruito della predetta sospensione della riscossione si rende necessario aggiungere alcune modalità specifiche. In particolare, si prevede l'obbligo di versamento degli importi determinati dall'interessato solo presso lo sportello del concessionario, in modo da evitare, nell'imputazione degli stessi, errori che potrebbero incidere sugli effetti sananti voluti dal soggetto iscritto a ruolo.

Si riportano i riferimenti normativi del provvedimento.

Attribuzioni del direttore dell'Agenzia delle entrate.

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera *a)*; art. 73, comma 4).

Statuto dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 20 febbraio 2001, (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1.

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 36 del 13 febbraio 2001, (art. 2, comma 1), come modificato dalla delibera 3 maggio 2001, n. 22.

Decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 9 del 12 gennaio 2001, con il quale è stata disposta, tra l'altro, l'operatività delle agenzie fiscali, come modificato dal decreto del Ministro delle finanze 20 marzo 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 95 del 24 aprile 2001.

Disciplina normativa di riferimento.

Art. 138, concernente disposizioni relative a eventi calamitosi, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, con la quale è stata approvata la finanziaria per il 2001, ed, in particolare, il comma 6, il quale prevede che con decreto del Ministero delle finanze sono stabilite le modalità di versamento delle somme di cui al precedente comma 1, come modificato dall'art. 3 del decreto-legge 28 settembre 2001, n. 355, che così dispone: «I soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990, che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa, individuati ai sensi dell' art. 3 dell'ordinanza del 21 dicembre 1990, n. 2057, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 299 del 24 dicembre 1990, destinatari dei provvedimenti agevolativi in materia di versamento delle somme dovute a titolo di tributi o contributi, possono regolarizzare la propria posizione relativa agli anni 1990, 1991 e 1992, a prescindere dall'avvenuta presentazione di qualsiasi istanza, versando l'ammontare dovuto a titolo di capitale, maggiorato di un importo pari al 15 per cento, entro il 28 dicembre 2001».

Ordinanze del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 2057/FPC del 21 dicembre 1990, n. 2063/FPC del 29 dicembre 1990, n. 2145/FPC del 27 giugno 1991, n. 2198/FPC del 27 dicembre 1991, n. 2276/FPC del 4 giugno 1992, n. 2301/FPC del

29 luglio 1992 e n. 2316/FPC del 29 gennaio 1993, pubblicate rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* n. 299 del 24 dicembre 1990, n. 3 del 4 gennaio 1991, n. 150 del 28 giugno 1991, n. 303 del 28 dicembre 1991, n. 135 del 10 giugno 1992, n. 179 del 31 luglio 1992 e n. 26 del 2 febbraio 1993, con le quali sono stati sospesi fino al 31 luglio 1993 taluni termini in favore dei soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990 nella Sicilia orientale.

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 gennaio 1991, n. 288, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 17 del 21 gennaio 1991, concernente l'individuazione dei comuni colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990 nella Sicilia orientale.

Art. 4, recante: «Proroga dei termini», del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195.

Decreto del Ministro delle finanze 25 giugno 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 30 giugno 1992, concernente le modalità di riscossione delle ritenute alla fonte sospese a seguito del sisma del 13 dicembre 1990 nella Sicilia orientale.

Decreto del Ministro delle finanze e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 31 marzo 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 81 del 7 aprile 1993, concernente il recupero dei tributi e dei contributi sospesi a seguito del sisma del 13 dicembre 1990 nella Sicilia orientale.

Decreto del Ministro delle finanze e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 31 luglio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 183 del 6 agosto 1993, concernente provvidenze per i soggetti residenti nella Sicilia orientale interessati dagli eventi sismici del 13 dicembre 1990;

Art. 25 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, ed in particolare:

a) il comma 2, il quale dispone che: «I termini di cui al decreto del Ministro delle finanze e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 31 luglio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 183 del 6 agosto 1993, relativi al versamento dei tributi e dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti dai soggetti di cui al comma 1, già scaduti o in scadenza entro il 1° dicembre 1995, sono differiti a tale data»;

b) il comma 3, il quale dispone che: «Oltre al beneficio di cui al comma 2, e fatte salve le modalità di rateizzazione previste dal citato decreto interministeriale 31 luglio 1993, i contribuenti, previa presentazione di apposita istanza da produrre entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto alle competenti sezioni staccate della direzione regionale delle entrate per la Sicilia, possono fruire di un'ulteriore proroga dei termini di pagamento previsti dal citato decreto interministeriale 31 luglio 1993...».

Art. 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, con il quale le funzioni dei Ministeri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle finanze sono state trasferite al Ministero dell'economia e delle finanze.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 ottobre 2001

Il direttore: ROMANO

01A11661

PROVVEDIMENTO 19 ottobre 2001.

Provvedimento di revoca della concessione per l'esercizio delle scommesse ippiche al totalizzatore nazionale ed a quota fissa n. 1049 del comune di Gravina di Puglia assegnata alla società Sport giochi e scommesse S.r.l.

IL DIRETTORE
DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

DI CONCERTO CON

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEL PRODOTTI AGROALIMENTARI E LA TUTELA DEL CONSUMATORE DEL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di legge e dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dichiara

la revoca della concessione n. 1049 per l'esercizio delle scommesse ippiche al totalizzatore ed a quota fissa nel comune di Gravina di Puglia, via Giovanni XXIII, n. 16/C, assegnata alla «Sport giochi e scommesse S.r.l», con sede legale in Bari, via Abate Gimma, n. 28.

Motivazioni del provvedimento.

Con decreto ministeriale del 16 settembre 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - del 28 settembre 1999, n. 228, sono state attribuite le concessioni per l'esercizio delle scommesse ippiche al totalizzatore nazionale ed a quota fissa.

La concessione n. 1049 per la raccolta delle scommesse ippiche nel comune di Gravina di Puglia è stata attribuita alla società «Agenzia ippica TARAS di Ladisi Gustava & C. S.n.c.», poi trasformatasi, in data

31 dicembre 1999, in «Sport giochi e scommesse S.r.l.», con sede legale in Bari, alla via Abate Gimma, n. 28, e sede dell'Agenzia in Gravina di Puglia (Bari), via Giovanni XXIII, n. 16/C.

A seguito dell'attribuzione di detta concessione, l'Agenzia, avrebbe dovuto iniziare la sua attività il 1º gennaio 2000, mentre risulta, dai dati forniti dal totalizzatore nazionale delle scommesse ippiche, che la stessa ha lavorato saltuariamente nel maggio del 2000, e, stabilmente solo a partire dal 29 maggio 2000. In seguito, da controlli effettuati presso il medesimo totalizzatore nazionale, è risultato che l'Agenzia ha interrotto il servizio di accettazione delle scommesse ippiche in data 14 dicembre 2000, senza chiedere alcuna autorizzazione e senza fornire giustificazioni al riguardo. Con nota n. 81176/2001 del 7 maggio 2001, è stato contestato alla società concessionaria tale operato, facendo presente che il comportamento costituisce grave violazione del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1998, n. 169, nonché delle disposizioni contenute nella convenzione che accede alla concessione. Pertanto, con la medesima nota è stato comunicato, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'avvio del procedimento finalizzato alla declaratoria di decadenza dalla concessione. Le conseguenti controdeduzioni, assunte al n. 101847/2001 di protocollo in data 30 maggio 2001, sono apparse inaccoglibili, in quanto dirette non a comprovare il motivo dell'interruzione dell'attività di raccolta delle scommesse ma ad affermare genericamente la diminuzione del volume di gioco e la non remuneratività dell'investimento effettuato dal concessionario.

Le disposizioni violate, in particolare, sono: l'art. 3, comma 1, lettera *b)*, del decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, e l'art. 11 della convenzione che accede alla concessione, i quali prevedono la dichiarazione da parte delle amministrazioni concedenti della revoca in caso di interruzione dell'attività per cause non dipendenti da forza maggiore. Si configura, inoltre, anche l'applicabilità dell'art. 10, comma 2, della stessa convenzione, secondo il quale la sospensione non autorizzata della attività di accettazione delle scommesse comporta l'applicazione di una penale, per ogni giorno di sospensione, pari al doppio del prelievo medio giornaliero calcolato sui mesi di attività. Resta, in ogni caso, fermo l'obbligo per il concessionario di integrare il «minimo garantito» come da richiesta prot. n. 53811/2001 del 29 marzo 2001.

Si osserva da ultimo che nessuna disposizione normativa vigente autorizza il recesso unilaterale dalla convenzione accessiva alla concessione in parola.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Riferimenti normativi.

1. Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera *a*).

2. Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1).

3. Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 2, comma 1).

Normativa concernente le scommesse ippiche.

1. Legge 23 dicembre 1996, n. 662 (art. 3, comma 77).

2. Decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, articoli 3, 6, 8.

3. Decreto del Ministero delle finanze 20 aprile 1999.

4. Direttiva del Ministro delle finanze e del Ministro delle politiche agricole e forestali del 9 dicembre 1999.

Roma, 19 ottobre 2001

Il direttore
dell'Agenzia delle entrate
ROMANO

Il direttore generale per la qualità
dei prodotti agroalimentari e la tutela
del consumatore del Ministero
delle politiche agricole e forestali
AMBROSIO

01A11881

PROVVEDIMENTO 25 ottobre 2001.

Disposizioni relative a taluni uffici delle regioni Piemonte e Lombardia.

IL DIRETTORE
DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto:

Dispone:

1. Differimento della data di attivazione dell'ufficio di Novara e attivazione della sezione staccata di Avigliana.

1.1 L'attivazione dell'ufficio di Novara, precedentemente stabilita per il 31 ottobre 2001, è rinviata al 4 dicembre 2001.

1.2 È istituita ad Avigliana, quale struttura di livello non dirigenziale, una sezione staccata dell'ufficio di Rivoli. La predetta sezione staccata è attivata alla data del 26 ottobre 2001.

2. Attivazione dell'ufficio di Busto Arsizio e competenza degli uffici di Milano.

2.1 Alla data del 30 ottobre 2001 è attivato l'ufficio di Busto Arsizio. Contestualmente all'attivazione della nuova struttura sono soppressi gli uffici delle imposte dirette e del registro operanti nella suindicata località.

2.2 La circoscrizione territoriale dell'ufficio di Busto Arsizio comprende i comuni di Busto Arsizio, Cairate, Castellanza, Fagnano Olona, Gorla Maggiore, Gorla Minore, Marnate, Olgiate Olona, Solbiate Olona.

2.3 A decorrere dalla data di avvio dell'ufficio di cui al punto 2.1, l'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto di Varese e la locale sezione staccata della direzione regionale esercitano la propria competenza limitatamente all'ambito territoriale non ricompreso nella circoscrizione del nuovo ufficio. Restano ferme le competenze del predetto ufficio dell'imposta sul valore aggiunto in materia di adempimenti connessi al controllo formale delle dichiarazioni IVA per le annualità fino al 1996.

2.4 Al fine di assicurare un migliore riparto delle competenze tra gli uffici di Milano, sono suddivise tra gli uffici stessi, secondo il criterio della competenza territoriale, le attribuzioni, correnti e pregresse, in materia di rimborsi IVA per indebito oggettivo ai sensi dell'art. 2033 del codice civile, in precedenza concentrate presso l'ufficio di Milano 2. A tale ufficio sono invece attribuite in esclusiva tutte le competenze, correnti e pregresse, già demandate all'ufficio del registro bollo di Milano.

MOTIVAZIONI.

Differimento della data di attivazione dell'ufficio di Novara e attivazione della sezione staccata di Avigliana.

Per sopravvenute difficoltà di ordine logistico, che impediscono la tempestiva disponibilità dell'immobile che ospiterà il nuovo ufficio, viene disposto il differimento della data di attivazione dell'ufficio di Novara, già stabilita con atto del direttore dell'Agenzia del 2 ottobre 2001.

Viene altresì disposta l'attivazione ad Avigliana di una sezione staccata dell'ufficio di Rivoli. Ciò al fine di consentire ai contribuenti dei comuni ricompresi nella circoscrizione territoriale del predetto ufficio di accedere più facilmente a servizi quali informazione e assistenza, attribuzione e variazione del codice fiscale e della partita IVA, registrazione di atti, ecc. Le sezioni staccate sono strutture decentrate degli uffici locali previste dal regolamento di amministrazione dell'Agenzia (art. 5, comma 2, ultimo periodo).

Attivazione dell'ufficio di Busto Arsizio e competenza degli uffici di Milano.

Si dispone l'attivazione dell'ufficio di Busto Arsizio, che assorbe, per il proprio distretto, le competenze dei preesistenti uffici delle imposte dirette, dell'IVA, del registro e della sezione staccata della direzione regionale. Vengono quindi soppressi gli uffici delle imposte dirette e del registro di Busto Arsizio, che hanno la circoscrizione territoriale coincidente con quella del nuovo ufficio locale, mentre la sezione staccata della direzione regionale e l'ufficio IVA di Varese continuano ad operare per quella parte della provincia che non rientra nella circoscrizione del nuovo ufficio.

Viene poi stabilita una disciplina transitoria per gli adempimenti conseguenti al controllo formale delle dichiarazioni IVA per le annualità fino al 1996. Trattandosi di adempimenti ormai residuali, si è ritenuto opportuno non frazionarne l'esecuzione tra i diversi uffici locali, e questo sia per evitare diseconomie nell'utilizzo del personale adibito a tale attività, sia per consentire agli uffici locali di nuova attivazione di operare senza carichi arretrati nello specifico settore.

Viene infine parzialmente modificata la competenza degli uffici di Milano, fissata con il provvedimento di attivazione del 20 giugno 2001. Ciò al fine di consentire a tali uffici una migliore gestione operativa dei rimborsi IVA per indebito oggettivo e delle attribuzioni precedentemente demandate all'ufficio del registro bollo di Milano.

Riferimenti normativi.

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera *a*).

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 2, comma 1; art. 5, comma 4).

Competenze ed organizzazione interna degli uffici locali dell'Agenzia delle entrate.

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 5 e art. 7, comma 3).

Roma, 25 ottobre 2001

Il direttore: ROMANO

01A11882

CIRCOLARI

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

CIRCOLARE 26 ottobre 2001, n. **1035030.**

Direttiva del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 16 gennaio 2001, contenente direttive per la concessione delle agevolazioni del Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica di cui all'art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46 - Elenco dei gestori concessionari.

Alle imprese interessate
Ai gestori concessionari

Con la circolare 11 maggio 2001, n. 1034240, pubblicata nel supplemento ordinario n. 143 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 133 dell'11 giugno 2001, sono state diramate le istruzioni operative per l'attivazione del regime di aiuto previsto dalla direttiva chiamata in oggetto.

Nella predetta circolare, è stato anche stabilito che, a partire dal giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dell'elenco dei gestori, gli interessati possono presentare le domande per l'accesso alle agevolazioni del Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica.

La scrivente amministrazione, a conclusione di apposita gara, ha individuato i seguenti gestori:

1) Centrobanca, Banca centrale di credito popolare S.p.a., in qualità di mandataria del raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) comprendente, come mandanti:

SF Studio finanziario S.p.a.;

Tercas - Cassa di risparmio della provincia di Teramo S.p.a.;

Banca agricola popolare di Ragusa soc. coop. a r.l.;

Credito valtellinese soc. coop. a r.l.;

Banca popolare Santa Venera S.p.a.;

Cassa San Giacomo S.p.a.;

Banca dell'artigianato e dell'industria S.p.a.;

Credito artigiano S.p.a.;

Banca popolare di Rho S.p.a.;

Banca Carige S.p.a. - Cassa di risparmio di Genova e Imperia;

Banca popolare pugliese soc. coop. per azioni a r.l.;

Banca popolare dell'Etruria e del Lazio soc. coop. a r.l.;

Banca popolare di Vicenza soc. coop. per azioni a r.l.;

Banca nuova S.p.a.;

Interbanca S.p.a.;

Banca popolare di Bari soc. coop. a r.l.;

Banca per il leasing Italease S.p.a.;

IntesaBci Mediocredito S.p.a.;

Banca popolare dell'Emilia-Romagna soc. coop. a r.l.;

Meliorbanca S.p.a.;

2) Mediocredito centrale S.p.a. - Gruppo Bancaroma;

3) Mediocredito toscano S.p.a., ora Monte dei Paschi di Siena Merchant - Banca per le piccole e medie imprese S.p.a. (in forma abbreviata «MPS Merchant - Banca per le piccole e medie imprese S.p.a.») in qualità di mandataria del raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) comprendente, come mandanti:

Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a.;

Banca Toscana S.p.a.;

CaRiPrato - Cassa di risparmio di Prato S.p.a.;

Istituto nazionale di credito agrario S.p.a.;

Banca agricola mantovana S.p.a.;

4) Prominvestment - Società per la promozione degli investimenti S.p.a., in qualità di mandataria del raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) comprendente, come mandanti:

Banca popolare di Milano soc. coop. a r.l.;

ICCREA Banca S.p.a. - Istituto centrale del credito cooperativo;

Mediobanca - Banca di credito finanziario S.p.a.;

Mediocredito fondiario centroitalia S.p.a.;

Mediocredito Trentino Alto-Adige S.p.a.;

Banca nazionale del lavoro S.p.a.;

Banca mediocredito S.p.a.;

Efibanca S.p.a.;

Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia S.p.a.;

5) Sanpaolo IMI S.p.a., in qualità di mandataria del raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) comprendente, come mandanti:

Banca per la finanza alle opere pubbliche e alle infrastrutture - S.p.a. (in forma abbreviata «Banca OPI - S.p.a.»);

Banco di Napoli S.p.a.;

Cassa dei risparmi di Forlì S.p.a.;

Cassa di risparmio di Firenze S.p.a.;

Cardine Banca S.p.a.

Pertanto, con decorrenza dal giorno successivo alla pubblicazione della presente circolare i soggetti interessati potranno presentare, nelle forme previste, le domande per l'accesso alle agevolazioni di cui alla citata direttiva 16 gennaio 2001.

Roma, 26 ottobre 2001

Il direttore generale per il coordinamento degli incentivi alle imprese
SAPPINO

01A11883

AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA

CIRCOLARE 17 ottobre 2001, n. **80.**

Contabilità standardizzata di magazzino dei frantoi oleari (art. 9, regolamento CE 2366/98) a decorrere dalla campagna 2001/2002. Circolare AGEA 10 luglio 2001, n. 58.

Alle regioni:
assessorati agricoltura
ispettorati provinciali
Alle unioni e associazioni di frantoiani
Ai frantoiani non aderenti ad alcuna associazione di categoria
Alle unioni e associazioni degli olivicoltori
Ai produttori olivicoli non associati ad alcuna associazione di categoria
All'Agecontrol S.p.a.

Il presente documento ha lo scopo di fornire taluni chiarimenti per una corretta ed uniforme applicazione delle disposizioni di cui alla circolare in oggetto, concernenti la tenuta della contabilità di magazzino dei frantoi oleari riconosciuti, a decorrere dalla campagna 2001/2002.

1. *Indicazioni operative di raccordo tra la precedente e la nuova contabilità di magazzino.*

A decorrere dall'inizio della campagna oleicola 2001/2002 i frantoi riconosciuti devono assicurare, oltre alla consueta compilazione dei certificati di molitura, la registrazione sui nuovi supporti contabili secondo le modalità contenute nella circolare AGEA. In particolare:

sul registro giornaliero dell'attività di molitura (i dati e le informazioni richieste riguardano esclusivamente l'attività di molitura);

sul registro oli di oliva;

sul registro di scarico della sansa.

A tal fine è necessario che i frantoi riconosciuti provvedano, al più tardi entro il 31 ottobre, al ritiro — presso gli uffici competenti — della nuova modulistica.

I. Inizio attività prima del 1° novembre.

Qualora la data di inizio dell'attività di molitura (ricezione delle olive) sia anticipata rispetto al 1° novembre, i frantoi dovranno provvedere per tempo al ritiro della modulistica o, in mancanza, a richiedere all'ufficio territoriale competente l'autorizzazione all'utilizzo di corrispondenti registri provvisori, al fine di assicurare l'annotazione partitaria e giornaliera delle operazioni di molitura e delle eventuali movimentazioni di olio e di sansa prevista dalla normativa vigente.

Chiarimenti sulla tenuta del registro oli di oliva.

Al riguardo si precisa che il frantoio deve provvedere alla registrazione, sul precedente modello del registro oli, dei movimenti di olio avvenuti nel periodo che precede l'inizio delle lavorazioni, mentre i movimenti di olio avvenuti dalla data di inizio lavorazioni devono essere annotati solo sul nuovo modello del registro oli.

Se ad esempio le lavorazioni sono iniziate il 15 ottobre ed il frantoio ha effettuato nello stesso mese vendite di olio prima di tale data, deve registrare queste ultime ancora sul vecchio modello del registro oli, mentre le movimentazioni di olio effettuate dal 15 ottobre dovranno essere annotate solo sul nuovo modello del registro oli.

In relazione alla campagna 2001/2002, la prima registrazione da effettuare su detto nuovo registro consisterà nell'indicare — nella casella di giacenza di inizio mese — la quantità di olio giacente in frantoio all'inizio della giornata in cui si avvia l'attività di molitura. In tal caso la giacenza di inizio mese è da intendersi come giacenza alla data di inizio attività.

Chiarimenti sugli obblighi di comunicazione del registro oli di oliva e della dichiarazione riepilogativa mensile.

Entro il decimo giorno del mese successivo a quello di inizio dell'attività di molitura, il frantoio deve inviare alle competenti amministrazioni sia la copia delle pagine del registro oli (vecchio modello) recanti le registrazioni dei movimenti effettuati nel periodo del mese che precede la data di inizio attività, che le pagine del registro oli (nuovo modello) in cui ha annotato — oltre al riporto della giacenza di olio alla data in cui hanno inizio le operazioni di molitura — anche le movimentazioni successive a tale data ed i corrispondenti totali di periodo.

Inoltre, il frantoio deve anche compilare e trasmettere agli enti competenti, con riferimento al periodo — dello stesso mese — precedente la data di inizio lavora-

zioni la dichiarazione riepilogativa mensile vecchia modulistica) recante, tra l'altro, la giacenza di olio ad inizio mese ed i totali (parziali) delle quantità di olio movimentate fino alla data di inizio dell'attività di molitura.

II. Ulteriori precisazioni.

Tenuta della contabilità.

In conformità con la regolamentazione comunitaria, ogni frantoio riconosciuto deve sottostare agli obblighi del regolamento (CE) n. 2366/98. Ne consegue che, in particolare, se il frantoio riconosciuto decide di non esercitare l'attività molitoria durante una campagna, ha l'obbligo di tenere aggiornata la contabilità standardizzata di magazzino (registro oli) e di inviare, secondo le modalità prescritte, i corrispondenti estratti mensili.

Pertanto, si rinnova la necessità che tutti i frantoi riconosciuti provvedano a ritirare la modulistica standardizzata presso i competenti uffici territoriali, in particolare il registro oli da parte di tutti i frantoi che detengono ancora scorte di olio e che prevedono di non esercitare l'attività di molitura.

2. Contabilità di magazzino informatizzata.

Premesso che la normativa vigente non prevede alcun obbligo, per i frantoi, di informatizzare la contabilità di magazzino, è tuttavia facoltà degli operatori ricorrere alle strumentazioni informatiche per la tenuta di detta contabilità.

A) Registro degli oli e registro di scarico della sansa.

Considerato che, nel caso di contabilità informatizzata, l'utilizzo della modulistica prevista può comportare una errata collocazione dei dati nei corrispondenti campi e risultare pertanto inattendibile, è necessario fornire ulteriori indicazioni:

i frantoi informatizzati possono riprodurre copia (in formato identico a quello dell'esemplare ricevuto) dei predetti registri contenente soltanto la testata, cioè i dati identificativi del frantoio ed il codice a barre, lasciando quindi in bianco la rimanente parte del modello, provvedendo alla loro vidimazione presso l'ufficio competente;

la stampa giornaliera — conforme alle disposizioni già impartite — riguarderà tutte le operazioni avvenute nel giorno che completano una o più pagine dei registri;

le operazioni avvenute nella medesima giornata, la cui annotazione non sarebbe sufficiente al completamento di una pagina, ferma restando l'obbligatorietà di registrazione nel sistema informatizzato, non saranno inviate in stampa al termine della giornata, ma stampate non appena il numero di operazioni è tale da rendere possibile il completamento della pagina, e comunque a fine mese;

in relazione alle operazioni, memorizzate a sistema ma non ancora stampate, come sopra descritto, si precisa che — qualora il frantoio sia soggetto ad un accesso ispettivo dovrà — comunque — essere garantita l'immediata stampa di dette operazioni sui registri standardizzati.

B) Certificati di molitura (modelli F).

Per i frantoi con contabilità informatizzata, la stampa dei modelli F deve essere garantita al termine dell'operazione di molitura ed al più tardi entro le ore 24 del giorno in cui è stata effettuata l'operazione stessa. Le informazioni relative alle partite di olive entrate ma non ancora lavorate, ferma restando l'obbligatorietà di registrazione nel sistema, devono essere resi disponibili — anche tramite stampa in carta libera — su richiesta dell'organo di controllo e devono trovare riscontro nella relativa documentazione ufficiale.

C) Registro giornaliero dell'attività di molitura.

Tenuto conto dell'esiguità dell'onere derivante dall'unica registrazione giornaliera e della mancanza di documentazione di supporto di talune informazioni previste (n. ore di attività lavorativa e lettura del contatore ad inizio giornata), i frantoi con contabilità informatizzata sono tenuti comunque all'annotazione giornaliera sul registro rilasciato dall'amministrazione competente.

3. Registro giornaliero dell'attività di molitura.

Chiarimenti sulle indicazioni relative alla lettura del contatore ad inizio giornata.

Ferme restando le indicazioni impartite nel caso in cui il consumo elettrico relativo all'attività complessiva di molitura delle olive sia rilevabile da un unico contatore elettrico, di seguito vengono fornite ulteriori istruzioni qualora il consumo elettrico sia rilevabile da più di un contatore elettrico, con particolare riferimento alle casistiche maggiormente ricorrenti.

a) Frantoio che dispone di due o più linee di lavorazione ciascuna delle quali dotata di un proprio contatore:

1. contatori con medesimo valore di costante K. In questi casi è sufficiente trascrivere nell'apposita colonna del registro giornaliero dell'attività di molitura il valore ottenuto dalla somma dei valori delle letture dei singoli contatori. Ad esempio, se ad inizio giornata si rilevano le seguenti letture:

Contatore linea A	Contatore linea B
Costante K = 1	Costante K = 1
Lettura 1234	Lettura 325

sul registro giornaliero va riportato il valore 1559 (1234 + 325).

2. Contatori con diverso valore della costante K. Ad esempio, se ad inizio giornata si rilevano le seguenti letture:

Contatore linea A	Contatore linea B
Costante K = 1	Costante K = 10
Lettura 1234	Lettura 325

la lettura del contatore della linea B deve essere trasformata in consumo, moltiplicando la stessa per la corrispondente costante K (325 × 10 = 3250). Si procede, quindi, come nel caso *a*.1. Sul registro giornaliero va riportato il valore 4484 (1234 + 3250) e nello spazio riservato alla costante K del contatore il valore k = 1.

b) Frantoio che ha provveduto a installare un contatore cosiddetto «di defalco» o «di sottrazione». In tal caso il contatore generale registra i consumi sia dell'impianto di molitura che delle ulteriori utenze estranee all'attività di molitura, mentre il sotto contatore registra esclusivamente i consumi relativi alle altre utenze.

1. Contatori con medesimo valore di costante K. In questi casi è sufficiente trascrivere nell'apposita colonna il valore ottenuto sottraendo alla lettura rilevata sul contatore generale quella del contatore di defalco. Ad esempio, se ad inizio giornata si rilevano le seguenti letture:

Contatore generale	Contatore di defalco
Costante K = 1	Costante K = 1
Lettura 6236	Lettura 325

sul registro giornaliero va riportato il valore 5911 (6236 - 325).

2. Contatori con diverso valore della costante K. Ad esempio, se ad inizio giornata si rilevano le seguenti letture:

Contatore generale	Contatore di defalco
Costante K = 1	Costante K = 10
Lettura 6236	Lettura 325

la lettura del contatore di defalco deve essere trasformata in consumo, moltiplicando la stessa per la corrispondente costante K (325 × 10 = 3250). Si procede, quindi, come nel caso 1. Sul registro giornaliero va riportato il valore 2986 (6236 - 3250) e, nel caso in specie, nello spazio riservato alla costante K del contatore il valore k = 1.

4. Registro degli oli.

Vendite a privati consumatori.

Fermo restando l'obbligo di emettere e conservare la documentazione attestante l'uscita di ciascuna partita di olio ceduta a privati consumatori (bollette, scontrino/ricevuta fiscale, annotazioni sul registro dei corrispettivi), si precisa che le disposizioni già impartite a mezzo della circolare in oggetto sulle modalità di annotazione sul registro in parola di tali vendite, devono intendersi riferite alle sole cessioni di olio inferiori a 50 litri. Tuttavia, al fine di semplificare gli oneri derivanti dalla trascrizione, in detto registro, di tali operazioni è possibile — a fronte di più vendite nella medesima giornata — effettuare un'unica registrazione riepilogativa giornaliera relativa alla quantità complessiva di olio ceduto in tale modo.

A tal fine si deve indicare nel registro degli oli il giorno in cui avvengono le vendite, specificando la causale «CE»; nella parte riservata al soggetto cedente o destinatario va riportata la dizione «privato consumatore»; nella colonna delle quantità uscite, la corrispondente quantità complessiva di olio uscita nella giornata; come tipo soggetto «AD» e come tipo uscita «A» (vendite inferiori a 50 litri).

Passaggi ad altra attività.

Come indicato nella circolare AGEA in oggetto, per le quantità di olio in «uscita» è previsto, fra gli altri, il codice causale «PC» per le cessioni interne (passaggi) ad altre attivita in contabilità separata ai fini I.V.A.

Tenuto conto che in passato non è stata uniformemente interpretata tale disposizione e considerato che l'opzione per la contabilità separata ai fini I.V.A., può essere esercitata — ai sensi della vigente normativa fiscale — dalle imprese interessate con decorrenza solo dall'inizio dell'anno (in particolare, quindi, dal 1° gennaio 2002), è consentito in via transitoria che il codice «PC» per le cessioni interne (passaggi) ad altre attività possa essere utilizzato fino al 31 dicembre 2001 anche in presenza di una contabilità giornaliera separata, ancorché non ai fini I.V.A., purché:

tale contabilità separata sia già stata posta in essere per il 2001;

consenta la rilevazione dei movimenti di olio entrato ed uscito con riferimento almeno alla quantità di prodotto ed ai soggetti cedenti o destinatari;

contenga l'indicazione degli estremi dei documenti attestanti le operazioni di carico/scarico (DDT, fatture, ...);

le registrazioni delle movimentazioni decorrenti da inizio campagna 2001/2002 siano annotate su registri preventivamente vidimati;

l'impresa adotti a decorrere dal 1° gennaio 2002 la contabilità separata ai fini I.V.A. con tutti gli obblighi ad essa connessi.

5. Modelli esemplari nuova modulistica.

In considerazione di talune esigenze tecniche, emerse nella fase di adattamento tipografico della modulistica prevista nella circolare in oggetto, si è reso necessario variare il numero delle righe, contenute in ciascun modello, e spostare alcuni campi dati. Modifiche puramente formali che, comunque, non incidono sulle modalità di tenuta e compilazione degli stessi di cui, pertanto, si allegano nuovi modelli esemplari.

Roma, 17 ottobre 2001

Il direttore dell'area: MIGLIORINI

ORIGINALE DA TRASMETTERE ALL'**AGECONTROL S.P.A.**
CASELLA POSTALE 18361 - 00164 ROMA - BRAVETTA
ENTRO IL DECIMO GIORNO DEL MESE SUCCESSIVO A QUELLO DI RIFERIMENTO

REGISTRO GIORNALIERO DELL'ATTIVITÀ DI MOLITURA

(Art. 9 Reg. CE n. 2366/98)

Campagna 2001/2002

Codice frantoio Denominazione frantoio sito in

Comune Prov.

Capacità effettiva di lavorazione kg di olive nelle 8 ore

Costante K del contatore

Tipologia dell'impianto: a pressione ☐ continuo ☐ percolante ☐ integrale ☐

Anno Mese pag ... ... di ......

giorno	n. ore di attività lavorativa	totale olive entrate (modelli F)	totale olive molite (modelli F)	totale olive molite di produzione del frantoio (modelli F)	totale olive molite acquistate dal frantoio (modelli F)	totale olio ottenuto (modelli F)	totale olio restituito a produttori/acquirenti delle olive (modelli F)	totale sansa ottenuta (modelli F)	totale sansa ceduta a frantoio (modelli F)	totale sansa ritirata dai produttori o acquirenti delle olive (modelli F)	lettura del contatore ad inizio giornata
	h	kg.	kg.	kg.	kg.	kg.	kg.	kg.	kg.	kg.	
Totale di pagina o di mese											lettura del contatore a fine mese

AVVERTENZA: le quantità di olive, olio e sansa devono essere arrotondate al kg, senza l'indicazione dell'eventuale frazione decimale (vedi istruzioni)

Data ......

IL FRANTOIO ......
(timbro e firma)

DA TRASMETTERE IN COPIA ALL'**AGECONTROL S.P.A. CASELLA POSTALE 18361 - 00164 ROMA - BRAVETTA** E ALL'UFFICIO TERRITORIALE COMPETENTE ENTRO IL DECIMO GIORNO DEL MESE SUCCESSIVO A QUELLO DI RIFERIMENTO

REGISTRO OLII DI OLIVA

(Art. 9 Reg. CE n. 2366/98)

Campagna 2001/2002

Codice frantoio | Denominazione frantoio | sito in

Comune | Prov. | Capacità di magazzinaggio degli oli di oliva | kg

Anno | Mese | pag. | di

giorno	riferimento documento (*)	causale (2)	SOGGETTO CEDENTE O DESTINATARIO (1)	QUANTITÀ DI OLIO DI OLIVA – ENTRATA – Giacenze ad inizio mese Kg	USCITA	tipo soggetto (3)	tipo uscita (4)	GIACENTE a fine giornata
			Denominazione, indirizzo Comune Prov. partita IVA/codice fiscale	kg	kg.			kg
			Denominazione, indirizzo Comune Prov. partita IVA/codice fiscale	kg.	kg.			kg
			Denominazione, indirizzo Comune Prov. partita IVA/codice fiscale	kg	kg.			kg
			Denominazione, indirizzo Comune Prov. partita IVA/codice fiscale	kg.	kg.			kg
			Denominazione, indirizzo Comune Prov. partita IVA/codice fiscale	kg.	kg.			kg
			Denominazione, indirizzo Comune Prov. partita IVA/codice fiscale	kg	kg.			kg
			Denominazione, indirizzo Comune Prov. partita IVA/codice fiscale	kg	kg.			kg
				Totale di mese kg	**Totale di mese** kg.			

(1) Vedere istruzioni per casi particolari.
(2) *Causale:* AC = acquisto; CE = cessione; PC = passaggio ad altra attività in contabilità separata; MO = totale giornaliero di olio da molenda; CD = conto deposito; CV = conto vendita; Ct = conto lavorazione; OP = totale giornaliero di olio ottenuto dalla molitura delle olive di produzione del frantoio; OA = totale giornaliero di olio ottenuto dalla molitura delle olive acquistate dal frantoio; RD = reso da deposito; AL = altro; TG = totale del giorno.
(3) *Tipo soggetto:* PR = produttore o acquirente delle olive al quale è restituito l'olio; AD = altro destinatario.
(4) *Tipo uscita:* classificazione introdotta dal Reg. CE n. 2366/98, art. 8, lett. c); A = primo frantoio; B = secondo frantoio; C terzo frantoio.

Data

IL FRANTOIO
(timbro e firma)

DA TRASMETTERE IN COPIA ALL **AGECONTROL S.P.A. CASELLA POSTALE 18361 - 00164 ROMA - BRAVETTA** E ALL UFFICIO TERRITORIALE COMPETENTE ENTRO IL DECIMO GIORNO DEL MESE SUCCESSIVO A QUELLO DI RIFERIMENTO

REGISTRO DI SCARICO DELLA SANSA

(Art. 9 Reg. CE n. 2366/98)

Campagna 2001/2002

Codice frantoio ______ Denominazione frantoio ______

sito in ______ Comune ______ Prov. ______

Anno ______ Mese ______ pag. ______ di ______

giorno	riferimento documento	causale (1)	SOGGETTO DESTINATARIO (2)	**QUANTITÀ DI SANSA USCITA O UTILIZZATA**
			Denominazione, indirizzo Comune Prov. partita IVA/codice fiscale	kg.
			Denominazione, indirizzo Comune Prov. partita IVA/codice fiscale	kg
			Denominazione, indirizzo Comune Prov. partita IVA/codice fiscale	kg
			Denominazione, indirizzo Comune Prov. partita IVA/codice fiscale	kg.
			Denominazione, indirizzo Comune Prov. partita IVA/codice fiscale	kg.
			Denominazione, indirizzo Comune Prov. partita IVA/codice fiscale	kg
			Denominazione, indirizzo Comune Prov. partita IVA/codice fiscale	kg
				Totale di mese kg

(1) **Causale: CS** = cessione al sansificio; **CE** = cessione a terzi diversi dal sansificio; **AU** = altra utilizzazione.
(2) Nel caso di altra utilizzazione (diversa dalla cessione), specificarne l utilizzo (ad es.: spargimento su terreno) nello spazio riservato a "Denominazione, indirizzo".

Data.................................... IL FRANTOIO.................................... (timbro e firma)

01A11802

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA SALUTE

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Renbiocid»

Estratto decreto n. 576 del 1º ottobre 2001

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale RENBIOCID nelle forme e confezioni: «Polvere liofilizzata per uso iniettabile» flacone 1 g + fiala solvente 2,5 ml alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Istituto chimico internazionale dott. Giuseppe Rende S.r.l. - sede legale, domcilio fiscale in Roma, via Salaria, 1240 - codice fiscale n. 00399680586, codice SIS 1044.

Confezione autorizzata, numero A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione «Polvere liofilizzata per uso iniettabile» flacone 1 g + fiala solvente 2,5 ml - A.I.C. n. 035071012 (in base 10) 11G914 (in base 32);

forma farmaceutica: polvere e solvente per soluzione iniettabile;

classe: «A»,

nota: 55.

Prezzo: Il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ed in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'A.I.C. attestante che il medicinale in questione, non è coperto da alcun brevetto, di cui all'art. 29, comma 5, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992).

Validità prodotto integro: diciotto mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: LA.FA.RE S.r.l. - via Sac. Benedetto Cozzolino, 77 - Ercolano (Napoli), (Produzione, confezionanento e controllo).

Composizione: un flacone polvere contiene:

principio attivo: Cefonicid bisodico 1,081 g.

Composizione: una fiala solvente contiene:

eccipienti: Lidocaina cloridrato 25 mg, acqua p.p.i. q.b. a 2,5 ml.

Indicazioni terapeutiche: Di uso elettivo e specifico in infezioni batteriche gravi di accertata o presunta origine da gram-negativi «difficili» o da flora mista con presenza di gram-negativi sensibili a cefonicid e resistenti ai più comuni antibiotici. In particolare il prodotto trova indicazione nelle suddette infezioni in pazienti defedati e/o immunodepressi.

Profilassi chirurgica: la somministrazione di unica dose di 1 g di cefonicid prima dell'intervento chirurgico riduce l'incidenza di infezioni post-operatorie di germi sensibili in pazienti sottoposti ad interventi chirurgici classificati come contaminati o potenzialmente contaminati, o in pazienti che presentino un reale rischio di infezione nella sede dell'intervento, fornendo una protezione dell'infezione durante tutto il periodo dell'intervento e per un periodo di ventiquattro ore successive alla somministrazione. Dosi supplementari di cefonicid devono essere somministrate per ulteriori due giorni ai pazienti sottoposti ad interventi di artroplastica con protesi . La somministrazione intraoperotoria (dopo la legatura del cordone ombellicale) di cefonicid riduce incidenza di sepsi post-operatorie conseguenti al taglio cesareo.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A11599

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Comunicato di rettifica dell'avviso pubblico di manifestazione d'interesse, relativo alla concessione di aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese agricole in difficoltà, ai sensi dell'art. 121 della legge finanziaria 2001 - legge 23 dicembre 2000, n. 388.

Si comunica che l'avviso pubblico, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 240 del 15 ottobre 2001, relativo alla concessione di aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà, ai sensi dell'art. 121 della legge finanziaria 2001 - legge 23 dicembre 2000, n. 388, considerato che non recava le schede A e B previste al punto *a)* delle «Avvertenze», è rettificato al medesimo punto *a)* come di seguito riportato:

«V) AVVERTENZE

a) Il presente avviso non costituisce obbligazione alcuna nei confronti di coloro che vorranno far pervenire, entro e non oltre sessanta giorni dalla pubblicazione, le istanze redatte utilizzando le schede allegate al presente avviso».

Domanda da presentarsi
a cura del Rappresentante legale della società o impresa individuale

ALLEGATO

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
D.P.R. 28 DICEMBRE 2000 - N° 445

A.1

IL SOTTOSCRITTO

Nome ______ Cognome ______

Luogo di nascita ______ Data di nascita ______

CODICE FISCALE ______ Residente in ______

Indirizzo ______ C.A.P. ______

IN QUALITA' DI LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETA' O TITOLARE DELL'IMPRESA

Cooperativa agricola ______

Consorzio di II grado di Cooperative agricole ______

Società .... ______
(specificare la forma giuridica)

Impresa individuale ______

Sede ______ Indirizzo ______

C.A.P. ______

Partita IVA ______

Regione ______

CODICE FISCALE ______

Consapevole delle sanzioni previste dal D.P.R. 445/2000, nel caso di false dichiarazioni o esibizioni di atti contenenti dati non più rispondenti a verità, sotto la sua personale responsabilità,

DICHIARA:

CHE LA SOCIETA' O L'IMPRESA RAPPRESENTATA DAL SOTTOSCRITTO SI TROVA NELLA SITUAZIONE RIPORTATA NEI QUADRI SEGUENTI:

A.2

A.2.1	CRISI CERTA	CRISI ACCERTATA DALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA	DATA
		1.CONCORDATO PREVENTIVO	
		2. AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA	

A.2.2	CRISI PROBABILE	CRISI DOCUMENTATA DALL'AZIENDA	DOCUMENTAZIONE		(1)
			Bilanci ed indici che mostrano un peggioramento della situazione economico finanziaria		
			Atti pubblici aziendali attestanti l'origine ed il decorso delle difficoltà	Verbali del consiglio di amministrazione e/o dell'assemblea, allegati al bilancio	
			Atti privati aziendali	Lettere di mora dei fornitori, richiesta di dilazione dei pagamenti ai fornitori ecc.	
			Atti bancari	Documentazione incaglio prestiti, attestati di insolvenza	
			Attestati di insolvenza		
			Progetto di piano di ristrutturazione		
			Contrinuti percepiti negli ultimi 5 anni	Riferimenti normativi	

A.2.3	CRISI PER CALAMITA'	CRISI DOCUMENTATA DALL'AZIENDA	DOCUMENTAZIONE		(1)
		ATMOSFERICHE	Declaratorie	Decreto dell'Autorità competente	
		NATURALI	Leggi regionali e nazionali di delimitazione dell'evento	Decreto dell'Autorità competente	

(1)contrassegnare con una X la documentazione allegata

Consapevole delle sanzioni previste dal D.P.R. n° 445/2000 nel caso di false dichiarazioni o esibizioni di atti contenenti dati non più rispondenti a verità, sotto la sua personale responsabilità

D I C H I A R A ALTRESI' :

CHE GLI INDICI RIPORTATI NEI RIQUADRI B.2.1 E B.2.2. SONO CORRETTI E DESCRIVONO LA REALE SITUAZIONE DI CRISI IN CUI VERSA LA SOCIETA' DA ME RAPPRESENTATA:

B.2 INDICI

B.2.1	INDICI D REDDITIVITA'	anno n	anno n-1	anno n-2	anno n-3	anno n-4
1.	PERDITA DI ESERCIZIO					
2.	REDDITO OPERATIVO / CAPITALE OPERATIVO					
3.	REDDITO OPERATIVO / VALORE DELLA PRODUZIONE					
4.	FATTURATO/SCORTE					
5.	ONERI FINANZIARI/ FATTURATO					

B.2.2	INDICI D REDDITIVITA'					
1.	TEMPO DI DILAZIONE DEI PAGAMENTI AI FORNITORI IN GIORNI					
2.	REDDITO OPERATIVO / ONERI FINANZIARI					
3.	(ATTIVO CIRCOLANTE - MAGAZZINO) / PASSIVITA' CORRENTI					
4.	ATTIVO CIRCOLANTE / PASSIVITA' CORRENTI					
5.	CAPITALE PERMANENTE / IMMOBILIZZAZIONI					

timbro e firma ____________

Allegare fotocopia documento d'identità

B.3 CERTIFICAZIONE DEGLI INDICI DA PARTE DEL PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE DOVE QUESTO ORGANISMO E' PREVISTO

Nome ____________ Cognome ____________

Luogo di nascita ____________ Data di nascita ____________

CODICE FISCALE ____________ Residente in ____________

Indirizzo ____________ C.A.P. ____________

CERTIFICA

l'esatezza dei dati e degli importi relativi ai riquadri B.2.1 e B.2.2

timbro e firma ____________

Allegare fotocopia documento d'identità

01A11909

GIAMPAOLO LECCISI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*

ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(4651256/1) Roma, 2001 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.